# Condizioni di lavoro delle levatrici

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Hebamme : offizielle Zeitschrift des Schweizerischen Hebammenverbandes = Sage-femme suisse : journal officiel de l'Association suisse des sages-femmes = Levatrice svizzera : giornale ufficiale dell'Associazione svizzera delle levatrici**

Band (Jahr): **92 (1994)**

Heft [1]: **[IT]**

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-950484

**Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

**Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

**http://www.e-periodica.ch**

# Condizioni di lavoro delle Levatrici

### *Nel servizio ospedaliero*

Negli ospedali pubblici le levatrici sono impiegate di diritto pubblico e sono pertanto sottoposte alle leggi cantonali per dipendenti statali. Un contratto collettivo di lavoro esiste soltanto nel Vallese, in tutti gli altri Cantoni valgono anche per le Levatrici i contratti di lavoro degli infermieri.

La Levatrice ospedaliera dipende dall'amministrazione infermieristica. I suoi superiori diretti sono la capoostetrica ed il primario ostetrico. Al 100%, l'orario di lavoro nella maggior parte degli ospedali comporta 42 ore la settimana, in turni di 8–12 ore. A seconda dell'ospedale a questo orario si aggiunge un servizio di pronto intervento durante il quale la Levatrice deve tenersi a disposizione per ogni eventualità.

La rimunerazione delle Levatrici così impiegate segue le tariffe cantonali ed/oppure quella della VESKA (Unione degli Ospedali Svizzeri).

L'assicurazione infortuni (sul lavoro e non) come pure i contributi alla cassa pensione sono, come in tutti i contratti di lavoro per impiegati, per metà a carico dell'ospedale. La responsabilità civile contro terzi della Levatrice è coperta per intero dall'assicurazione dell'ospedale.

Nelle cliniche private le levatrici sono impiegate di diritto privato. Le condizioni di lavoro e rimunerazione possono perciò differire da quelle degli ospedali pubblici. Informazioni sulle condizioni di assunzione e rimunerazione negli ospedali pubblici si possono chiedere agli Uffici Cantonali Competenti; l'ammontare del salario nelle diverse parti della Svizzera può essere chiesto anche telefonicamente presso la Segreteria Centrale dell'Associazione Svizzera delle Levatrici (Zentralsekretariat des Schweizerischen Hebammenverbandes).

### *Attività in proprio*

Levatrici che esercitano la libera professione svolgono attività in proprio. Esistono pertanto ancora singole località dove le Levatrici sono considerate alla stregua di dipendenti comunali.

L'autorizzazione all'esercizio della professione di Levatrice è concessa in base alla legislazione sanitaria cantonale ed agli ordinamenti per Levatrici. Per ottenere questa autorizzazione, la Levatrice deve soddisfare alle condizioni cantonali e presentare domanda al Dipartimento Cantonale di Sanità. Se la Levatrice svolge la sua attività in più cantoni, necessiterà altresì di una autorizzazione per ognuno di essi. La Levatrice che esercita in proprio è sottoposta al Medico Cantonale, al quale deve inviare, una volta l'anno, il registro delle nascite.

Le Levatrici indipendenti emettono le loro fatture direttamente alla cassa ammalati dell'interessata. La Levatrice fa parte delle istituzioni previste nella legislazione sulle malattie e gli infortuni (LAMI): ciò comporta per le casse ammalati l'obbligo del pagamento delle sue prestazioni. Per quanto riguarda il tipo e l'estensione delle prestazioni rimunerate come pure per le tariffe in uso esistono accordi tra il concordato cantonale delle casse ammalati e le differenti sezioni dell'Associazione Svizzera delle Levatrici. Il numero di questi accordi è di 23 su 24 cantoni, con notevoli differenze di contenuto. Le differenze riguardano la classificazione, l'estensione e, soprattutto, la stima del prezzo delle singole prestazioni. Così ad esempio, a seconda della località, le prestazioni di una Levatrice per un parto possono essere rimunerate da un minimo di Fr. 290.– ad un massimo di Fr. 800.–.

Questi ingiusti divarii ed anche il fatto che molte prestazioni ostetriche, perché non contemplate dal tariffario, sono a titolo gratuito. Fanno sì che la maggioranza delle Levatrici che esercitano in proprio non riescono, nemmeno lavorando a tempo pieno, ad assicurarsi entrate sufficienti a coprire il costo della vita.

Da due anni l'Associazione Svizzera delle Levatrici sta trattando con il Concordato delle Casse Ammalati svizzere per un tariffario valido in tutto il territorio nazionale. Finora purtroppo non si è giunti ad un accordo su tutti i punti discussi, si spera però che un tale contratto possa entrare in vigore durante la prima metà del 1994.

Le Levatrici che esercitano in proprio devono sopperire di tasca propria alle spese assicurative sociali, di responsabilità civile contro terzi per cose e persone, e della pensione. Sono praticamente ininterrottamente in servizio di pronto intervento e si devono organizzare in proprio le supplenze per in giorni di ferie. Sono, in effetti, delle idealiste che traggono soddisfazione dall'esercizio della libera pratica in quanto tale.

L'ASL fornisce informazioni sulle condizioni di lavoro delle Levatrici che esercitano in proprio.

***Non vi è alcun dubbio: il latte materno è l'alimento perfetto per i bebè.***

*Se tuttavia per una ragione o per l'altra dovete scegliere un latte sostitutivo, sappiate che la nuova gamma di latti BEBA è stata studiata secondo le ultime raccomandazioni dei pediatri. I latti BEBA contengono esattamente ciò di cui i lattanti hanno bisogno alla nascita e ad ogni età. Parlatene col pediatra o con la puericultrice, persone che sapranno consigliarvi il latte adattato ideale per il vostro bimbo.*

**BEBA 2**, dopo i 4 mesi, un latte di proseguimento ricco di proteine e sostanze minerali
**BEBA 2 PLUS**, dopo i 4 mesi, al sapore di vaniglia

Nestlé